

Allegato alla delibera C.C. n. 16 del 3/05/2012
Il Sindaco
Ing. Giuseppe Tancredi

Il segretario Comunale
Dr. Gerardo Luongo

COMUNE DI MOLITERNO



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PER IMPORTI DI ONORARIO INFERIORI A 100.000 EURO

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
D.P.R. n°163/2006 - D.P.R. n°207 del 5/10/2010 - LEGGE N°27 del 24/03/2012



Approvato con deliberazione del Consiglio _____ n. _____ in data _____
Pubblicato all’albo pretorio ON –LINE dal _____ al _____

TITOLO I

Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2) QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO (*Corrispettivo*)

Art.3) CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO

Art.4) INCARICHI ESTERNALIZZABILI

Art.5) CAUSE D'ESCLUSIONE

Art.6) GIOVANI PROFESSIONISTI

Art.7) CRITERI E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

Art.8) RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO II – NORME FINALI

Art. 9) RINVIO DINAMICO

Art. 10) ACCESSO AI PROCEDIMENTI

Art. 11) ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – PUBBLICITÀ

TITOLO I

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi professionali per servizi di ingegneria ed architettura, nell'ottica della semplificazione, celerità ed economicità complessiva dell'azione amministrativa.
- 2) A questo fine l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire adeguati standard qualitativi nelle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i. (*detto Codice*).
- 3) In particolare il presente regolamento detta la disciplina delle procedure da adottare nell'affidamento di incarichi professionali, denominati servizi tecnici, di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, d'importo inferiore a 100.000,00 Euro (*IVA esclusa*).

Art. 2

QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO (*Corrispettivo*)

- 1) La fissazione dell'importo quale soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata su proposta del R.U.P. o del Responsabile del Servizio ove le due figure non coincidano, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della Legge N° 27 del 24/03/2012, nonché in funzione del mercato e della complessità della prestazione. Il compenso sarà pattuito tra il professionista e il R.U.P. o il Responsabile del Servizio, ove le due figure non coincidano, al momento del conferimento dell'incarico facendo in modo che la misura del compenso sia adeguata all'importanza dell'opera e che essa vada pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La misura del compenso deve in ogni caso essere previamente resa nota per iscritto.
- 2) Si rinvia integralmente alla normativa di cui all'art. 9 della legge n. 27 del 24/03/2012.

Art. 3

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO

- 1) L'Amministrazione comunale valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
- 2) È consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività:
 - a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
 - b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 90, comma 6, del codice.

- 3) Quando sussistono, quindi le condizioni indicate al precedente comma 2 è possibile ricorrere all'affidamento esterno delle attività di cui al successivo articolo 4, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma, 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del medesimo decreto e precisamente:
- a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui all'art. 10, comma 3 e seguenti, della legge 183/2011 e succ. mod. e int., ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (*lettera d*);
 - alle società di professionisti (*lettera e*);
 - alle società di ingegneria (*lettera f*);
 - ai prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 – Alleg. IIA del Codice (*lettera f bis*);
 - a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f bis) e alla successiva lettera h), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto compatibili (*lettera g*);
 - a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (*lettera h*).
- 4) In generale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile del procedimento e vistata dal Responsabile del Servizio, qualora tali figure non coincidano.
- 5) In tutti i casi in cui sia necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali possano anche potenzialmente incidere sulla forma, sul funzionamento e/o sull'organizzazione del territorio comunale o di parti di esso, anche se non estese, ed in ogni caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, preventivamente all'esperimento di qualsiasi procedura di affidamento, sarà preferibilmente indetto un concorso di progettazione o di idee, finalizzato all'individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso e che ne possa costituire, sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche, il documento preliminare. In sede di approvazione del programma triennale il Consiglio Comunale potrà indicare quali progettazioni dovranno essere precedute dal concorso di progettazione o di idee.

Art. 4

INCARICHI ESTERNALIZZABILI

- 1) Le prestazioni oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente articolo 3, sono quelle previste dall'art. 252 del DPR 207/2010 e dall'art. 91 del Codice e in generale quelli riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, prevenzione incendi, servizi di pianificazione di interventi in materia di mobilità.
- 2) In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, se d'importo inferiore a 100.000 Euro (*IVA esclusa*), quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, Categoria 12, del Codice (*numero di riferimento CPC 867*), limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse, di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (*quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.*);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistici, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, di cui all'allegato II.A, numero 12, del Codice, (*numero di riferimento CPC 867*);
- 3) con riguardo a quanto previsto per i lavori pubblici sono esternalizzabili:
- a) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
- b) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
- I. prestazioni professionali speciali;
 - II. prestazioni accessorie.

Le prestazioni di cui al precedente comma, lettera b), a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- supporto nella REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE;
 - redazione STUDI DI FATTIBILITA';
 - redazione CALCOLI STATICI;
 - incarichi di DIREZIONE LAVORI e connesse attività di collaborazione;
 - incarichi per la SICUREZZA DEI CANTIERI (*responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione*);
 - incarichi di ASSISTENZA e CONTABILITA' DI CANTIERE;
 - incarichi di COLLAUDO di OO.PP. (*statico – tecnico amministrativo – funzionale*);
 - incarichi TOPOGRAFICI (*rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.*);
 - incarichi GEOLOGICI e GEOGNOSTICI;
 - analisi CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE, AGRONOMICHE ecc.;
 - consulenze NATURALISTICHE, ARTISTICHE, STORICHE ecc.;
- 4) Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della normativa di riferimento, a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste.
- 5) Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
- 6) Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto di tali contributi.

Art. 5

CAUSE D'ESCLUSIONE

- 1) Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- 2) L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge, contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
- 3) Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Amministrazione comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di

cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Art. 6 - GIOVANI PROFESSIONISTI

- 1) Sono *giovani professionisti* coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni.
- 2) Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione la cui parcella sia di importo fino ad € 20.000,00 (*euro ventimila*) e che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
- 3) Per l'affidamento di incarichi la cui parcella sia di importo superiore ad € 20.000,00 (*euro ventimila*) può essere attribuito titolo di merito alla presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.
- 4) ***per il conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti, sarà richiesto esclusivamente il titolo di studio e l'iscrizione all'Albo professionale***

Art. 7 - CRITERI E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

- 1) L'affidamento dell'incarico dovrà avvenire secondo quanto disciplinato dall'art. 91 comma 2 del codice e dall'art. 267 del DPR 207/2010.

In particolare:

- a. **Importo della prestazione da 20.001,00 € a 40.000 €**: il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto secondo quanto dispone l'art. 125, comma 11 ultimo periodo del codice, con l'intesa che in detta ipotesi non sarà possibile effettuare più di un affidamento all'anno allo stesso professionista. In tal caso l'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico. In ogni caso resta salva la possibilità, per il Responsabile del Servizio, di esperimento di una gara informale preceduta da un'indagine di mercato. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico e avviene a cura del professionista mediante presentazione di curriculum da cui deve risultare almeno una prestazione professionale di uguale o simile contenuto e almeno di uguale importo a quello oggetto dell'incarico.

a.1 Importo della prestazione inferiore a 20.000,00 €

I servizi di progettazione ed in genere i servizi oggetto del presente regolamento, di importo sino a 20.000,00 €, possono essere affidati direttamente dal Responsabile del Servizio. Per gli incarichi rientranti in detta fascia, sarà richiesto esclusivamente il titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale.

In ogni caso nell'affidamento dovrà essere data preferenza ai giovani professionisti, così come identificati al precedente articolo 6.

In caso di affidamenti di incarichi in numero pari, il 50% di essi dovrà essere comunque riservato ai giovani professionisti, così come identificati al precedente articolo 6.

In caso di affidamenti di incarichi in numero dispari, la quota di incarichi eccedente il 50%, dovrà essere comunque riservata ai giovani professionisti, così come identificati al precedente articolo 6 .”

- b. Incarichi di importo oltre i 40.000,00 e fino a i 100.000,00 euro:
- 1) gli incarichi che si collocano in questa fascia possono essere affidati a professionisti idonei, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 91 del codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché rotazione, oppure previa pubblicazione di apposito bando da pubblicare secondo quanto dispone l'art. 124, comma 5 e seguenti del codice.
 - 2) Nel caso in cui non si proceda con un bando pubblico, i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando il rispetto del criterio di rotazione.
 - 3) non è possibile effettuare, nell'ipotesi in cui l'affidamento non venga preceduto da un bando di gara, più di un affidamento all'anno allo stesso professionista.
- b. E' consentito, inoltre, l'affidamento diretto: nei casi previsti all'articolo 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici concorrendone i presupposti di legge.
- c. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7 del codice, ed all'albo della stazione appaltante.
- d. L'avviso per l'eventuale istituzione degli elenchi degli operatori economici è pubblicata con le modalità di cui all'art. 124, comma 5 del codice.
- e. Eccetto le ipotesi di affidamento diretto, i sistemi di aggiudicazione degli incarichi normati dal presente regolamento sono: o quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 8

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
- 2) Laddove il presente regolamento faccia riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

TITOLO II - NORME FINALI

Art. 9

RINVIO DINAMICO

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di normative sopravvenute di fonte gerarchica superiore, (*leggi statali o regionali, leggi Comunitarie, che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo*).

Art. 10

ACCESSO AI PROCEDIMENTI

- 1) Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento, l'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione sull'attività da essa svolta nel corso delle procedure per l'esecuzione delle forniture "in economia".

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – PUBBLICITA'

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento **sono abrogati il "Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi professionali di servizi di ingegneria ed architettura ed ulteriori servizi accessori e specialistici", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 08/11/2006,**
- 3) Sono inoltre abrogate le ulteriori norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 4) Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico.